



2023 FASC. III

(ESTRATTO)

ANGELICA GEROSA, ALICE STEVANATO

**NEL TEMPO E NELLO SPAZIO:
L'EREDITÀ DI SERIO GALEOTTI SUI NUOVI DOVERI DI SOLIDARIETÀ**

12 SETTEMBRE 2023

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Angelica Gerosa, Alice Stevanato

Nel tempo e nello spazio: l'eredità di Serio Galeotti sui nuovi doveri di solidarietà*

ABSTRACT: *In Serio Galeotti's papers on the value of solidarity, he provides a definition of solidarity as a sense of brotherhood, mutual assistance, and support in times of difficulty, a concept worthy of reflection in our current context. The intervention aims to answer the question of who the recipients of the principle of solidarity are. The reflection focuses on two different perspectives.*

First, in terms of "time" and taking our cue from the recent constitutional reform of Article 9, which expressly mandates protection of the environment "also in the interest of future generations" we would like to explore the breadth of the principle of solidarity, asking, in particular, if exists a general principle of intergenerational solidarity, which requires the Legislature to balance the interests of those who will come after us not only with regard to the environment, but also with regard to economic resources, social security and artistic goods.

Reflection then focuses on environmental issues and the potential of the principle of solidarity between living generations inhabiting different places on Earth, even beyond state sovereignty. To this end, we want to reflect on what relationship exists between solidarity and "space", to see if it is possible to overcome the thesis that conceives of duties of solidarity only within a state, at least in reference to global events such as climate change. Starting from the assumption that man is nowadays the main culprit for climate degeneration, environmental protection has become a legally relevant question of justice, also because some countries, generally those least responsible for climate-changing emissions, are the most affected by the negative effects of climate change.


SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi sul principio di solidarietà nel pensiero di Serio Galeotti e perimetro della ricerca. – 2. La solidarietà nel tempo. L'ambito applicativo del principio di solidarietà intergenerazionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale. – 3. (segue) e dopo la l. cost. n. 1/2022: un "passo indietro" rispetto all'elaborazione precedente? – 4. La dimensione spaziale dei doveri di solidarietà nell'articolo 10, comma 3, della Costituzione. – 5. Principio di solidarietà e migrazioni forzate: un'endiadi problematica alla prova del cambiamento climatico.

1. *Cenni introduttivi sul principio di solidarietà nel pensiero di Serio Galeotti e perimetro della ricerca*

Nei lavori del 1996 e del 1998¹ dedicati al valore della solidarietà, Serio Galeotti ci ha consegnato una definizione di solidarietà, intesa come «sentimento e rapporto di fratellanza, di reciproco aiuto e sostegno nelle difficoltà e nel bisogno, perché si è consapevoli che la sorte di ciascuno è legata a quella di tutti», su cui oggi è necessario continuare a riflettere.

Nonostante la terminologia usata dal Maestro, che può ricordare il lessico della morale o della religione, Galeotti specifica che il principio di solidarietà nell'ordinamento italiano si configura come un vero e proprio principio giuridico di natura costituzionale dalla portata prescrittiva².

Com'è noto, la sua base giuridica si rintraccia, anzitutto, nell'art. 2, comma 2, Cost., che prevede, oltre al riconoscimento e alla garanzia dei diritti inviolabili, anche l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questo principio è, inoltre, richiamato anche in altre disposizioni che, enunciando singoli doveri (come il dovere di voto civico ex art. 48 Cost. o

*  Contributo selezionato a seguito di una Call e destinato anche agli Atti del Convegno: "In dialogo con Serio Galeotti a cento anni dalla nascita: dei grandi temi del diritto costituzionale", tenutosi presso l'Università degli Studi di Bergamo il 15 dicembre 2022. Benché il presente contributo sia frutto di una riflessione comune, i paragrafi 2 e 3 sono da attribuire ad Angelica Gerosa e i paragrafi 4 e 5 ad Alice Stevanato; il paragrafo 1 è stato scritto congiuntamente.

¹ S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà nella costituzione italiana*, in *Diritto e società*, 1/1996, 1-24, pubblicato anche in *Liber amicorum in onore di Vittorio Frosini*, Milano, Giuffrè, 1998, 107-131.

² Cfr. S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, cit., 4 ss.; L. CARLASSARE, *Solidarietà: un progetto politico*, in Costituzionalismo.it, n. 1/2016, 45 ss.

quello di concorrere alle spese pubbliche di cui all'art. 53 Cost.), sottendono la solidarietà politica, economica e sociale.

In alcuni casi, ancora, la solidarietà emerge come limite a diritti e libertà riconosciuti dalla stessa Costituzione. È il caso, ad esempio, del diritto alla salute che, nella sua accezione negativa, cioè il diritto di non curarsi, incontra il limite dei trattamenti sanitari obbligatori, giustificabile se sussiste un interesse generale della collettività.

Infine, hanno fondamento solidaristico anche quelle disposizioni che pongono a carico dello Stato obblighi di prestazioni, con la finalità di promuovere l'uguaglianza sostanziale. Il riferimento è anzitutto all'art. 3, comma 2, Cost., ma anche, ad esempio, all'art. 31 Cost. sulla tutela della maternità, dell'infanzia e della gioventù, o all'art. 32 Cost. sulla tutela della salute.

Nel presente contributo ci si vuole interrogare su chi sia ricompreso in quel "tutti" a cui si riferiva Galeotti, con una riflessione che si articolerà in due differenti prospettive.

In primo luogo, con riguardo al "tempo" e prendendo le mosse dalla l. cost. n. 1/2022 di riforma dell'art. 9 Cost., che espressamente impone una protezione dell'ambiente «anche nell'interesse delle future generazioni», si vuole approfondire l'ampiezza del principio di solidarietà, chiedendosi, in particolare se, accanto alle tradizionali forme di solidarietà verticale e orizzontale, possa oggi ritenersi esistente anche un generale principio di solidarietà intergenerazionale che impone al legislatore di bilanciare con gli interessi delle generazioni del presente gli interessi di coloro che verranno dopo di noi. In particolare, il quesito cui si cercherà di rispondere è se le generazioni future debbano essere tutelate soltanto in materia ambientale, come pare suggerire il dato letterale del nuovo art. 9 Cost., oppure altresì in altri ambiti, come, ad esempio, nella gestione delle risorse economiche, in materia previdenziale e nella protezione dei beni di valore storico-artistico (si vedano i paragrafi 2 e 3).

In secondo luogo, quanto allo "spazio", la riflessione intende soffermarsi, con attenzione precipua alla tematica ambientale, sulle potenzialità del principio di solidarietà rispetto alle viventi generazioni che abitano luoghi diversi della Terra, anche oltre la sovranità statale. Partendo dal presupposto che l'Uomo è ormai il principale responsabile della degenerazione del clima, la tutela dell'ambiente è divenuta una problematica di *climate regulation* e di *climate litigation* giuridicamente rilevante, perché alcuni Paesi più di altri (generalmente quelli meno responsabili di emissioni di gas climalteranti) sono maggiormente colpiti dagli effetti negativi del cambiamento climatico (si vedano i paragrafi 4 e 5).

2. La solidarietà nel tempo. L'ambito applicativo del principio di solidarietà intergenerazionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale

Dalle diverse previsioni costituzionali che ne costituiscono il fondamento è ricavabile una duplice accezione del principio di solidarietà. Come già evidenziato da Serio Galeotti, infatti, nella nostra Costituzione è rintracciabile tanto una solidarietà doverosa o fraterna, quanto una pubblica o paterna³.

La prima tipologia opera su un piano orizzontale ed esprime un moto ascendente, dal basso verso l'alto, che parte dai singoli e si proietta verso lo Stato o, meglio, verso la Repubblica, comprensiva di tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche, e che si ricava dall'art. 2 Cost., già in precedenza citato. La solidarietà pubblica o paterna agisce, invece, su un piano verticale, esprimendo un moto discendente, dall'alto verso il basso, e trova fondamento nell'art. 3, comma 2, Cost., a sua volta ricordato.

Accanto alle tradizionali forme di solidarietà verticale e orizzontale, si è più di recente affermato il principio di solidarietà intergenerazionale, che impone al legislatore di tenere in considerazione non soltanto gli interessi di coloro che immediatamente subiranno gli effetti delle decisioni, ma anche di

³ Sulla distinzione tra solidarietà doverosa o fraterna e solidarietà pubblica o paterna, si veda, già, G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1967, 50; il tema è stato poi sviluppato da S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, cit., 10 ss.

coloro che verranno, di bilanciare, cioè, gli interessi di oggi con quelli del domani, spesso tra loro contrapposti.

Galeotti, nei saggi sopra ricordati, non si interroga circa l'esistenza di una dimensione temporale del principio di solidarietà. Probabilmente la ragione di tale assenza va individuata nel contesto storico in cui il Maestro scrive: il principio di solidarietà tra generazioni è stato studiato, come si vedrà, sin dagli inizi del Novecento, ma un vero e proprio interesse degli studiosi del diritto sorge soltanto con l'approfondimento della tutela dell'ambiente, da sempre suo principale ambito applicativo, all'inizio degli anni Duemila. Dall'assenza di un'analisi del principio di solidarietà intergenerazionale nei suoi lavori, dunque, non si può automaticamente dedurre che Galeotti ne negasse la configurabilità.

L'esistenza di una dimensione temporale del principio di solidarietà è stata oggetto di un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ma l'annosa *querelle* sembra sopita dalla riforma di cui alla l. cost. n. 1/2022⁴ (anche se, come si vedrà, rimangono aperti numerosi quesiti), che ne ha riconosciuto un esplicito riconoscimento all'art. 9, comma 3, Cost., che oggi dispone che la Repubblica «[t]utela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni»⁵.

La riflessione circa la necessità di tutela di chi ancora non esiste ha origini antiche.

Già Thomas Jefferson, nel 1924, si domandava «Può una generazione vincolare le altre che si succederanno per sempre? Penso di no. [...] Una generazione può obbligare sé stessa per il tempo in cui la sua maggioranza resta in vita; quando questa è scomparsa, un'altra maggioranza prende il suo posto, detiene tutti i poteri e tutti i diritti che una volta erano in possesso dei predecessori, e può cambiare le loro leggi e le loro istituzioni per adattarele a sé stessa. Niente è dunque imm modificabile, tranne i diritti intrinseci e inalienabili dell'uomo»⁶.

Il tema, in un primo momento storico, è stato per lo più approfondito da filosofi e studiosi della morale⁷ e solo successivamente è divenuto materia di interesse per i giuristi⁸.

⁴ T. GUARNIER, *La solidarietà intergenerazionale nella prospettiva costituzionale. Prime riflessioni su alcuni nodi da sciogliere*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 3/2022, 2.

⁵ La l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, ha modificato gli artt. 9 e 41 Cost. Con particolare riguardo al primo, ai due originari commi ne è stato aggiunto un terzo, che recita: «[La Repubblica] Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Inoltre, l'art. 41, secondo e terzo comma, Cost. è stato così modificato: «[L'iniziativa economica privata] Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

Per un approfondimento sulla portata della riforma, *ex multis*, si rinvia a M. BENVENUTI, *La revisione dell'articolo 41, commi 2 e 3, della Costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti*, in *Rivista AIC*, 2/2023, 59-83; M. CECCHETTI, *La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un'occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?* in *Quaderni costituzionali*, 2/2022, 285-314; F. FRACCHIA, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, in *Il diritto dell'economia*, 1/2022, 15-30; G. M. FLICK, *L'articolo 9 della Costituzione oggi: dalla convivenza alla sopravvivenza*, in *federalismi.it*, 12 luglio 2023; S. GRASSI, *La tutela costituzionale dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi*, in *Energia*, 4/2022, 16-22; P. Pantalone (a cura di), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e individui*, Atti del Convegno svoltosi presso l'Università degli Studi di Milano, 7 ottobre 2021, in *Il diritto dell'economia*, numero monografico, 2021; F. SANCHINI, *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente tra dimensione intergenerazionale e mutamenti della costituzione economica*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3/2022, 184-214; G. SOBRINO, *Le generazioni future entrano nella Costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, 1/2022, 139-142.

⁶ T. JEFFERSON, *Lettera a J. Cartwright*, 5 giugno 1824, in M. BARBATO, *Thomas Jefferson o della felicità*, Sellerio, Palermo, 1999. In effetti, in dottrina si ritiene problematica l'imposizione di un vincolo a tutela delle generazioni future, sottolineando come «la democrazia moderna [...] presuppone la capacità di una comunità di decidere in un dato momento su se stessa e la tendenziale indifferenza delle comunità esterne a tali decisioni»: così A. JR GOLIA, *Il principio di solidarietà nell'ordinamento costituzionale italiano* in (March 4, 2021) *Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law (MPIL) Research Paper No.* 2021-06.

⁷ Tra i primi ad occuparsi della responsabilità intergenerazionale J. NARVESON, *Utilitarianism and new generations*, in *Mind*, 76/1967, 62-72, e J. RAWLS, *A theory of justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971. Doveroso è il richiamo a H. JONAS, *Il principio di responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, a cura di P.P. Portinaro, trad. it. di P. Rinaudo, Einaudi, Torino, 2002.

⁸ Tra i primi e più autorevoli lavori, si ricordi R. Bifulco – A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e*

Esso è entrato a far parte di fonti giuridiche, come ad esempio nel preambolo dello Statuto delle Nazioni Unite del 2006 ove ci si propone, come primo punto, di «salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di [quella] generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità», oppure in quello della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza) ove si precisa che «il godimento [dei] diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future». Tuttavia, inizialmente⁹, si trattava di istituti di *soft law*, cioè di norme il cui fine è quello di persuadere gli Stati aderenti al loro rispetto, pur essendo prive di efficacia giuridica diretta e sprovviste di un adeguato apparato sanzionatorio¹⁰.

Rimanendo nel panorama italiano¹¹, sulla spinta degli stimoli offerti dalla dottrina, la Corte costituzionale, già ben prima della riforma del 2022, aveva mostrato una crescente attenzione al tema della tutela di chi verrà dopo di noi, sia in materia ambientale che in altri ambiti.

In un primo momento il giudice delle leggi ha abbozzato l'obbligo del legislatore di tenere in considerazione gli interessi dei posteri senza espressamente parlare di principio di solidarietà intergenerazionale, ma utilizzando espressioni come *sviluppo armonioso e sostenibile*. Nella nota [sentenza n. 14 del 2004](#), la Corte costituzionale, in tema di tutela della concorrenza e aiuti di Stato, ha precisato che «la Comunità è vincolata a perseguire i fini che le sono assegnati dall'art. 2, comma 2, dello stesso Trattato: uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e dei sistemi di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione e di miglioramento della qualità dell'ambiente, del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri»¹². Ancora, nella [sentenza n. 213 del 2006](#), pronunciandosi sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di pesca e acquacoltura, la Corte ha parlato «di principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile, al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi»¹³.

A partire dal secondo decennio degli anni Duemila, la giurisprudenza della Corte diviene più severa sul tema del bilanciamento degli interessi di coloro che verranno ed esplicitamente sancisce il principio di solidarietà intergenerazionale.

Nella [sentenza n. 88 del 2014](#), in materia di obblighi gravanti su Regioni ed enti locali a seguito dell'introduzione del principio del pareggio di bilancio in Costituzione (art. 81 Cost., come modificato dalla l. cost. n. 1/2012), i giudici della Consulta hanno affermato che l'attuazione del principio della sostenibilità del debito pubblico «implica una responsabilità che, in attuazione di quelli

modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, Jovene, Napoli, 2008; R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, FrancoAngeli, Milano, 2008; F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in [Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente](#), 0/2010.

⁹La Carta è diventata giuridicamente vincolante soltanto il 1° dicembre 2009, laddove l'art. 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) stipula ora che «[l']Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [...], che ha lo stesso valore giuridico dei trattati». La Carta, pertanto, rientra nel diritto primario dell'Unione europea.

¹⁰ Per un approfondimento si veda T. GROPPÌ, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in [DPCE online](#), 1/2016, 48.

¹¹ Numerose altre Costituzioni contengono l'affermazione del principio di solidarietà intergenerazionale, alcune, le più recenti, già dalla versione originaria, altre appositamente modificate. Per un approfondimento sugli articoli costituzionali che, nel mondo, a partire da diverse prospettive, sono dedicati alla tutela degli interessi delle future generazioni si veda R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., 124 ss., nt. 16-20.

¹² Punto 3 della [sentenza 14 del 2004](#).

¹³ Punto 6 della [sentenza n. 213 del 2006](#). Per una ricostruzione del principio di solidarietà intergenerazionale in materia ambientale *ante* 2022, anche a partire dalle decisioni citate, si veda G. GRASSO, *L'ambiente come dovere pubblico «globale»: qualche conferma nella giurisprudenza del giudice delle leggi?* in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, *Atti del convegno di Acqui Terme-Alessandria svoltosi il 9-10 giugno 2006*, Torino, Giappichelli, 2006, 386-393.

“fondanti” di solidarietà e di eguaglianza, non è solo delle istituzioni ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future»¹⁴.

Nella [sentenza n. 173 del 2016](#), la Corte, occupandosi del prelievo forzoso del contributo di solidarietà dalle c.d. pensioni d'oro¹⁵, sancisce l'esistenza *ante litteram* di un principio di mutualità intergenerazionale in un'ottica redistributiva¹⁶: è legittimo, afferma la Corte, il prelievo forzoso sulle pensioni di importo elevato, laddove esso sia finalizzato a perseguire obiettivi di giustizia sostanziale attraverso il reimpiego delle somme all'interno del circuito previdenziale, purché ciò avvenga nel rispetto del principio di ragionevolezza e di proporzionalità. Il futuro godimento di uno o più diritti sociali per alcuni, si sottolinea, è necessariamente correlato ad un'imposizione attuale su altri cittadini e tale obbligo trova fondamento negli artt. 2 e 38 Cost.

Più di recente, la Corte, nella [sentenza n. 18 del 2019](#), ha osservato che «l'equità intergenerazionale comporta [...] la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo»¹⁷.

Ancora, con la [sentenza n. 115 del 2020](#)¹⁸, la Corte ha posto in luce che il perimetro costituzionale disegnato dalle disposizioni scrutinate (cioè l'art. 38, commi 1-*terdecies*, 2-*bis* e 2-*ter*, del d.l. n. 34/2019 – Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, conv., con modif., nella l. 28 giugno 2019, n. 58) «consiste nella funzionalità della procedura a ridurre il *deficit* fino ad azzerarlo nel tempo prescritto [...] affinché l'oneroso rientro dal disavanzo sia comunque compensato dal traguardo dell'equilibrio, presupposto necessario per la sana amministrazione».

Di nuovo, con la [sentenza n. 228 del 2021](#), il giudice costituzionale ha evidenziato che «la dichiarata connotazione dei domini collettivi come «comproprietà intergenerazionale» (art. 1, comma 1, lett. c), della l. 20 novembre 2017, n. 168) mostra una chiara proiezione diacronica affinché l'ambiente e il paesaggio siano garantiti anche alle future generazioni».

Non v'è dubbio, dunque, che, già prima della riforma del 2022, il principio di solidarietà intergenerazionale aveva ricevuto una vera e propria consacrazione giuridica da parte degli interpreti, tanto che alcuni hanno ritenuto che la revisione costituzionale abbia rappresentato una esplicitazione non necessaria, quasi a trattarsi di un mero “*acquis constitutionnel*”¹⁹.

3. (segue) e dopo la l. cost. n. 1/2022: un “passo indietro” rispetto all'elaborazione precedente?

In realtà, a ben vedere, l'introduzione della tutela degli interessi delle generazioni future nell'art. 9 Cost. non ha semplicemente “fotografato” i precedenti approdi della giurisprudenza costituzionale, ma ne ha circoscritto l'ambito di applicazione.

Se la salvaguardia dell'ambiente ha costituito, senza dubbio, la declinazione più evidente del dibattito circa la responsabilità nei confronti delle generazioni future, la tutela di queste ultime

¹⁴ Punto 7.2 della [sentenza n. 88 del 2014](#). Sulla decisione, v. M. SALVAGO, *I nuovi controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria regionale (art. 1, d.l. n. 174 del 2012) nei più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale*, in [federalismi.it](#) 19/2015, 1-49 e L. GRIMALDI, *La Corte accoglie solo parzialmente alcune istanze regionaliste, ma conferma, nella sostanza, la disciplina di attuazione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici (note a margine della sentenza Corte cost. n. 88/2014)*, in *Amministrazione In Cammino*, 2014.

¹⁵ Cioè dell'art. 1, commi 483, 486, 487 e 590, della l. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014).

¹⁶ Punto 11.1 della [sentenza n. 173 del 2016](#).

¹⁷ Punto 6 della [sentenza n. 18 del 2019](#). Sulla decisione, v. E. CAVASINO, *La dimensione costituzionale del “diritto del bilancio”. Un itinerario di giurisprudenza costituzionale: dalla sentenza n. 196 del 2018 alle nn. 18 e 105 del 2019*, in [Diritto e conti](#), 1/2019, 7-23 e F.S. ALTAVILLA, *La sentenza di San Valentino. La Corte costituzionale e il controllo “neocavouriano” della Corte dei conti, a tutela del bilancio “bene pubblico” e delle generazioni future*, [ibid.](#), 24-34.

¹⁸ Sulla decisione, v. C. FORTE, M. PIERONI, *La sentenza n. 115 del 2020 della Corte costituzionale: una pronuncia di non agevole lettura*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 4/2020, 248-279.

¹⁹ E. DI SALVATORE, *Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in [Costituzionalismo.it](#), 1/2022, 2.

coinvolge anche altri temi²⁰. Si pensi a come le decisioni pubbliche di spesa possano incidere sui tempi futuri, determinando l'insorgere di debiti pubblici che graveranno su chi ancora non esiste – dibattito particolarmente rilevante oggi in relazione all'indebitamento derivante dal PNRR –, a come l'idonea conservazione del patrimonio storico-artistico ne garantisca non solo la fruizione da parte delle generazioni future, ma anche la trasmissione a queste ultime delle «testimonianze aventi valore di civiltà»²¹ delle comunità che le hanno precedute, oppure alla gestione delle risorse scarse necessarie per l'organizzazione del *welfare* e, in particolare, della sanità²² e della previdenza.

Come si è visto, la giurisprudenza costituzionale antecedente alla riforma di cui alla l. cost. n. 1/2022, pur in assenza di qualsivoglia appiglio normativo esplicito, aveva riconosciuto l'esistenza di un generale principio di solidarietà intergenerazionale, che impone al legislatore di tenere in considerazione gli effetti delle decisioni adottate oggi su coloro che verranno e lo aveva applicato non solo in materia ambientale, ma anche in altri settori, come la previdenza, la sanità, l'indebitamento pubblico, la conservazione del patrimonio artistico e culturale.

Questa interpretazione del dettato costituzionale rischia, paradossalmente, però di essere messa in crisi proprio dalla l. cost. n. 1/2022 e dal riferimento alle generazioni future nell'art. 9 Cost., con specifico rimando alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

Sulla base dell'attuale dettato normativo sembra apparire, secondo il parere di chi scrive, complicato continuare ad affermare l'esistenza di un generale principio di solidarietà, che si estenda anche a materie diverse e ultronee rispetto a quella dell'art. 9 Cost. Il principio di solidarietà, in generale, è disciplinato dagli artt. 2 e 3, comma 2, Cost. e le generazioni future sono nominate soltanto con specifico riferimento all'ambiente: lo sforzo dell'interprete per superare il dato letterale appare eccessivo e significherebbe ignorare la *voluntas* del legislatore di revisione costituzionale.

D'altra parte, non può non considerarsi che, nel contesto dei lavori parlamentari che hanno portato all'approvazione della revisione costituzionale, erano stati proposti dei progetti di l. cost.²³ che miravano a modificare l'art. 2 Cost., il primo aggiungendo, al termine della disposizione, la frase «anche nei confronti delle generazioni future. Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile» e la seconda inserendovi il sintagma «anche nei confronti delle generazioni future». Il legislatore, dunque, ha avuto la possibilità di introdurre un generale principio di solidarietà intergenerazionale, di sancirlo all'art. 2 Cost. e di renderlo applicabile in ogni materia in cui siano coinvolti gli interessi dei posteri, ma non l'ha fatto: consapevole della precedente lettura estensiva del principio in commento, ne ha limitato l'applicazione alla sola materia ambientale.

Parte della dottrina non concorda con tale posizione, di limitazione dell'ambito applicativo del principio di solidarietà intergenerazionale, e, anche dopo la riforma costituzionale del 2022, continua ad affermarne la portata generale, come “super principio costituzionale”: «[...] adottando un criterio di interpretazione sistematica del nuovo art. 9, comma 3, Cost., si potrebbe attribuire all’“interesse delle generazioni future” ivi sancito un significato/portata “generale”, coerente con altre disposizioni costituzionali che sottendono la tutela di tali generazioni sotto profili diversi: ad esempio, proprio l'art. 81. In questo modo, le esigenze di “chi verrà dopo di noi” potrebbero venire considerate ed “integrate” in un numero assai più elevato di politiche, oltre a quelle ambientali, assumendo quasi una portata “trasversale”»²⁴.

²⁰ È perentorio E. Rossi, secondo cui il principio di solidarietà intergenerazionale «non deve limitarsi all'ambito ambientale, che pur rappresenta il terreno principale di applicazione, ma investe altresì la prospettiva delle risorse economiche (con il tema, strettamente connesso, della sostenibilità del debito pubblico), dei beni culturali, dello stesso *welfare* (con riguardo in particolare alle criticità del sistema previdenziale e assistenziale nonché alla sostenibilità del sistema sanitario nazionale)», in E. ROSSI, *La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?* in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), 2/2019, 69.

²¹ Art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004).

²² Per un approfondimento, si rinvia a D. PORENA, *Criticità e prospettive di futura (in)sostenibilità del sistema sanitario nazionale*, in [federalismi.it](#), Osservatorio di diritto sanitario, 18 novembre 2015, 1-27.

²³ Si tratta dei disegni di l. cost. n. 938 (d'iniziativa dei senatori Collina, Marcucci, Ferrari e Ferrazzi) e n. 1632 (d'iniziativa della senatrice Bonino).

²⁴ G. SOBRINO, *Introduzione*, in L. Imarisio, G. Sobrino (a cura di), *La riforma degli artt. 9 e 1 della Costituzione e le*

Tuttavia, queste interpretazioni sembrano, da un lato, valorizzare la portata della riforma costituzionale del 2022 come momento a partire dal quale non si ha più alcun dubbio circa l'esistenza del principio di solidarietà intergenerazionale e, dall'altro, ignorare la collocazione scelta dal legislatore per il riferimento alle future generazioni.

D'altra parte, la dottrina ha evidenziato come il richiamo all'«interesse delle future generazioni» contenuto attualmente nell'art. 9 Cost. sia un «parametro sostanziale di legittimità costituzionale» che impone «un obbligo conformativo per le scelte del decisore politico» e che orienta specificamente istruzioni, ponderazioni e bilanciamenti verso gli effetti di lungo periodo²⁵. Per evitare di sottoporre a *interpretatio abrogans* la riforma dell'art. 9 e per assegnare una reale portata all'introduzione in Costituzione della tutela dei posteri, cioè, bisogna ritenere che si sia ampliato, in materia ambientale, l'ambito del sindacato della Corte costituzionale, che non potrà più limitarsi a valutare la non manifesta irragionevolezza delle decisioni politiche, ma che dovrà sottoporle «ai ben più stringenti test di idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto»²⁶.

Il principio di solidarietà intergenerazionale, dunque, legittima la Corte costituzionale a intervenire in modo dirompente sulle scelte del legislatore in materia ambientale, attraverso un sindacato che potrebbe essere ben più ampio rispetto a quello cui siamo sinora stati abituati.

Non può non osservarsi, però, che una tale limitazione della discrezionalità legislativa è legittimata dal fatto che qualunque scelta in materia ambientale, che non assuma una prospettiva di lungo periodo, è irreversibile e farà “pagare il conto” a chi abiterà il Pianeta dopo di noi, mentre ciò non accade negli altri ambiti citati, in cui le scelte sono tendenzialmente reversibili e l'imposizione di un così forte vincolo al legislatore sarebbe forse eccessivo.

Dunque, in conclusione, *oltre* il pensiero di Serio Galeotti, il legislatore del terzo Millennio è tenuto a adottare in materia ambientale decisioni spesso impopolari, che sacrificano gli interessi di oggi a tutela di coloro che abiteranno il nostro pianeta dopo di noi e questa sensibilità non è più lasciata in balia del decisore politico del momento, ma è imposta dal principio di solidarietà intergenerazionale di cui all'art. 9 Cost. ed è assoggettata al sindacato della Corte costituzionale.

Dubbio è, però, che un tale obbligo, o, per utilizzare un'espressione più suggestiva, un tale «amore del lontano»²⁷ possa ritenersi esistente anche nelle altre materie in cui possono venire in rilievo gli interessi dei posteri e in cui la Corte costituzionale, prima del 2022, aveva applicato *ante litteram* il principio di solidarietà intergenerazionale, sia per il dato letterale della recente riforma, sia perché in ambito contabile, previdenziale e di tutela del patrimonio storico e artistico non vi è quella “irreversibilità” delle decisioni che legittima una così ampia compressione della discrezionalità legislativa²⁸.

sue implicazioni: un primo confronto, Università degli Studi di Torino, 2022, 28-29. Dello stesso parere è G. Grasso, secondo il quale «de concert l'intérêt des générations futures semble aussi représenter une valeur transversale, un “super principe constitutionnel” capable d'évoquer, en connexion avec d'autres dispositions constitutionnelles (comme l'article 38, alinéa 2, en matière de sécurité sociale, ou l'article 81, en matière d'équilibre entre les recettes et les dépenses du budget), une exigence toujours plus forte d'équité intergénérationnelle» in G. GRASSO, *La révision de la Constitution italienne sur la protection de l'environnement: qu'est-ce qui pourra changer pour les questions climatiques?* in [Italian Papers on Federalism](#), 3/2022, 53. Di “un super principio costituzionale” parla anche A. MOLFETTA, *L'interesse delle future generazioni oltre la riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in [Rivista AIC](#), 2/2023, 242 e 243, secondo cui, inoltre, «negare l'ancoraggio della responsabilità *pro futuro* al principio solidaristico pare alquanto paradossale, giacché, come è stato anticipato, la soddisfazione dell'interesse delle generazioni a venire si fonda, nella ricostruzione sin qui operata, proprio sull'adempimento di quei doveri di solidarietà enucleati dall'art. 2 Cost. Ergo, applicando al ragionamento corrente la regola matematica della relazione transitiva, se si ammette la riconducibilità del fenomeno intertemporale a tale ultima disposizione, e se questa è aperta ad interpretazioni estensive e combinate (e ciò costituisce certamente fatto notorio), allora non si può escludere che quel principio abbia intrinsecamente carattere polimorfo, capace di acclimatarsi alle diverse oscillazioni che il termometro ordinamentale registra periodicamente».

²⁵ T. GUARNIER, *La solidarietà intergenerazionale*, cit., 8.

²⁶ M. CECCHETTI, *La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.*, cit., 351.

²⁷ L'espressione è di A. SPADARO, *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in *Diritto e Società*, 2, 2008, 8. Si rinvia all'intero contributo per una più ampia riflessione sui doveri di solidarietà nei confronti delle future generazioni e sulla configurabilità di diritti universali.

²⁸ Molto incisiva T. Guarnier: «Guardata da quest'angolo prospettico si fa, allora, piuttosto preoccupante la tendenza

Se, cioè, in materia ambientale quel «sentimento e rapporto di fratellanza, di reciproco aiuto e sostegno nelle difficoltà e nel bisogno», di cui parlava Galeotti²⁹, deve rivolgersi anche nei confronti delle future generazioni, in altri ambiti quel “tutti” cui faceva riferimento l’illustre Maestro sembra comprendere “soltanto” l’attuale generazione e la considerazione degli interessi dei posteri rimane così nell’alveo della discrezionalità del legislatore.

4. La dimensione spaziale dei doveri di solidarietà nell’articolo 10, comma 3, della Costituzione.

Esaurita la riflessione intorno alla prospettiva temporale nella quale si inseriscono i doveri di solidarietà, nell’impostazione complessiva di questo contributo in ricordo di Serio Galeotti si vuole ora ragionare, con precipuo riferimento alla tematica ambientale, su quale relazione intercorra tra solidarietà e “spazio”, per comprendere, o almeno domandarsi, se possa essere superata quell’irriducibile tensione che concepisce i doveri di solidarietà unicamente *uti socius* – per utilizzare un’espressione del Maestro – rispetto a quei fenomeni globali, anche definiti «crimini di sistema»³⁰, come appare il cambiamento climatico. Nei paragrafi precedenti di questo lavoro è stato evidenziato che il pensiero “pionieristico” di Galeotti non si è spinto fino a concettualizzare quello che è stato denominato, negli anni successivi ai suoi scritti sul tema, principio di “solidarietà intergenerazionale”; allo stesso tempo, è doveroso osservare come l’Autore abbia colto «l’esigenza di rivisitare questo principio [...] nel suo significato giuridico permanente e cogliendolo in talune delle sue implicazioni ed esigenze più attuali»³¹, legittimando così, almeno sul piano teorico e metodologico, la sperimentazione di nuove frontiere applicative dei doveri di solidarietà, oltre alle categorie giuridiche sino a quel momento utilizzate.

Se la dimensione temporale dei doveri di solidarietà non compare, sicuramente *prima face*, nella riflessione di Serio Galeotti, la sua proiezione spaziale, invece, permea l’intero ragionamento giuridico e rappresenta il presupposto per la sua stessa pensabilità, in quanto il principio di solidarietà si esplica all’interno di un territorio, che tradizionalmente coincide con uno spazio fisico nel quale lo Stato esercita la propria sovranità. Guardando al binomio solidarietà e spazio, Galeotti afferma che la solidarietà allude «al rapporto di appartenenza, di condivisione e di corresponsabilità che lega ciascun individuo alle sorti e alle vicende del gruppo, di cui fa parte, nel suo insieme», perché «senza il collante di un minimo di solidarietà politica, sociale, economica nessuna società politica esisterebbe»³². Il vincolo di solidarietà si costruisce attraverso l’imposizione all’individuo di doveri che, per utilizzare un’espressione di hobbesiana memoria, non sono altro che *limiti* alla propria libertà naturale³³, finalizzati a consentire l’integrazione dell’individuo nello Stato e nella comunità di

della giurisprudenza costituzionale, registrata anche dalla più avveduta dottrina, ad utilizzare l’argomento degli interessi delle future generazioni *prevalentemente ad adiuvandum* quando si ha a che vedere con il settore ambientale e, invece, in maniera decisiva – o quantomeno condizionante – quando si affrontano le questioni di bilancio. Il rischio è, infatti, che nella trasmutazione del concetto di solidarietà (o di responsabilità) intergenerazionale dal settore ambientale a quello economico, esso possa essere strumentalizzato «al fine precipuo di offrire copertura giuridica e una più estesa legittimazione costituzionale alle politiche di austerità». È importante allora, in quest’ottica, sottolineare che la recente costituzionalizzazione degli interessi delle generazioni future si è avuta solo in connessione alla tutela dell’ambiente, poiché questa constatazione potrebbe offrire utili margini argomentativi per sostenere l’istituzione di un ruolo diverso – e maggiormente incisivo – della considerazione di quegli interessi nei bilanciamenti effettuati in ambito ambientale e, a contrario, per l’attribuzione di un ruolo minore degli stessi nel settore economico e in quello previdenziale; ambiti, questi ultimi, in relazione ai quali la Corte costituzionale ha, certo, individuato spazi di intervento del principio di solidarietà intergenerazionale, ma per i quali occorre oggi tenere in considerazione che non vi è stata una altrettanto esplicita costituzionalizzazione (se non, tutt’al più, com’è spesso ritenuto, un’implicita considerazione al momento della revisione dell’art. 81 Cost.)» in T. GUARNIER, *La solidarietà intergenerazionale*, cit., 13-14.

²⁹ S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, cit., 1.

³⁰ L. FERRAJOLI, *Per una Costituzione della Terra. L’umanità al bivio*, Feltrinelli, Milano, 2022, 12.

³¹ S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, cit., 3.

³² *Ibidem*. Nello stesso senso si veda anche G. LOMBARDI, *Contributo allo studio*, cit., 48.

³³ Così scrive Hobbes nel suo *Leviatano*: «il diritto naturale, cioè la libertà naturale dell’uomo, può essere ridotto o limitato: anzi, il fine del fare le leggi non è altro che tale limitazione; senza la quale non è possibile la pace veruna. La

appartenenza³⁴. Però, pur essendo corretto affermare che la comunità politica a cui si riferisce anche Galeotti non potrebbe esistere in mancanza di «una minima propensione all'accettazione di limiti, al riconoscimento riflessivo della necessità di ritenere la propria libertà, naturalisticamente assoluta, come civilmente limitata»³⁵, è altrettanto vero evidenziare che l'Autore supera l'idea della «mera utilità» individualistica della solidarietà (che costituisce forse anche una sorta di contraddizione in termini), perché qualifica tale principio come «valore costituzionale supremo e irretrattabile»³⁶, che trae legittimazione da eguali valori che fondano l'identità costituzionale stessa dello Stato, quali, *in primis*, la dignità, l'uguaglianza e la libertà³⁷. Nel paragrafo che segue si proverà anche ad argomentare come quest'ultima considerazione potrebbe legittimare un allentamento (e non certo una radicale cesura) di quel legame fra doveri di solidarietà e territorio, potendo ammettere in questo modo la previsione di obblighi di solidarietà, i cui destinatari, titolari dei rispettivi diritti umani fondamentali, non possano vantare materiali criteri giuridici di collegamento con l'ordinamento italiano.

Rinviano ad altre sedi la ricostruzione teorica del principio di solidarietà, queste brevissime annotazioni preliminari consentono di individuare gli elementi costitutivi del vincolo di solidarietà e di problematizzare l'utilizzo di tali categorie dogmatiche tradizionali rispetto ai fenomeni globali, che, travalicando i confini territoriali degli Stati sovrani, si «smaterializzano» giuridicamente, ma si impongono nella realtà fenomenologica, ponendo seri interrogativi di giustizia, come la vicenda globale della pandemia da Covid-19 ne rappresenta un esempio tristemente evidente. Se, all'esito della riflessione (che non si esaurisce ovviamente con il presente contributo), si dovesse concludere che dette definizioni siano desuete, allora bisognerebbe concordare con quella tesi, secondo cui il diritto in trasformazione «renderebbe inutilizzabili le vecchie categorie giuridiche»³⁸. In ogni caso, a parere di chi scrive, l'ordinamento statale e quello sovranazionale non potrebbero rassegnarsi all'idea di non essere «ancora in grado di produrne delle nuove»³⁹, abdicando irresponsabilmente a risolvere, o quantomeno gestire, i nuovi conflitti globali che attanagliano il nostro tempo; diversamente, bisognerà forse rispondere positivamente a quell'interrogativo di Guido Alpa, che, negli stessi anni in cui Serio Galeotti rifletteva sulla solidarietà, si domandava se questo principio fosse giunto alla fine della sua parabola in senso giuridico⁴⁰.

Come anticipato nel paragrafo introduttivo, in questa sede s'intende riflettere sul principio di solidarietà ambientale nei confronti dei migranti climatici, guardando il fenomeno da due prospettive diametralmente opposte. La prima categoria riguarda coloro che raggiungono l'Italia (e, quindi, l'Europa), dopo aver abbandonato la propria terra, chiedendo allo Stato italiano di riconoscere loro una forma di protezione giuridica; la seconda, invece, si riferisce a quanti, pur essendo «potenziali» migranti climatici restano nel proprio Paese d'origine, anche se divenuto inospitale a causa degli effetti negativi del cambiamento climatico, e che potrebbero (il condizionale è doveroso, vista la problematicità giuridica della pretesa) vantare un diritto universale a restare in quei luoghi (ai sensi dell'art. 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani).

Prima di soffermarsi sulla dimensione ambientale dei doveri di solidarietà, occorre, però, riflettere sulle implicazioni doveristiche poste, più in generale, dall'asilo costituzionale. La dimensione della

legge non è stata introdotta nel mondo se non per limitare la libertà naturale dei singoli uomini, in maniera tale che essi non potessero recarsi reciprocamente offese e piuttosto si aiutassero e si unissero». Si veda T. HOBBS, *Leviatano o la materia, la forma e il potere di uno Stato ecclesiastico e civile*, edizione a cura di A. Pacchi, Mondadori, Milano, 1998, 26, 264.

³⁴ G. LOMBARDI, *Contributo allo studio*, cit., 51.

³⁵ I. MASSA PINTO, F. PIZZOLATO, *Introduzione*, in M. BORGETTO, *Il principio costituzionale di fraternità del diritto francese*, Mucchi Editore, Modena, 2022, 17.

³⁶ S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, cit., 3.

³⁷ A. RUGGERI, *Per i migranti ambientali: non muri o respingimenti ma solidarietà e accoglienza*, in [Ordine internazionale e diritti umani](#), 2021, 1160.

³⁸ I. CIOLLI, *Il territorio rappresentato. Profili costituzionali*, Jovene, Napoli, 2010, 4.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ G. ALPA, *Solidarietà*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2/1994, 365-373.

solidarietà nell'art. 10, comma 3, Cost., per così dire “presupposta” e sbilanciata” verso coloro ai quali «è impedito il libero esercizio delle libertà democratiche» e che si alimenta nella dignità⁴¹, ha ispirato le scelte dell'Assemblea costituente, quando si è trovata a dover scrivere la disposizione costituzionale sul diritto di asilo; la struttura normativa e teleologica di tale istituto, infatti, sembra dimostrare come, diversamente dall'impostazione generale del principio di solidarietà, i doveri non sono tanto (o comunque non sono solo) «mezzi indefettibili per la costruzione dell'unità»⁴², ma piuttosto strumenti con i quali la Repubblica mostra il proprio “volto” costituzionale, che si disvela nei principi fondanti l'ordinamento democratico, quali la dignità, l'uguaglianza e la libertà.

Arrivati a questo punto del ragionamento e per quanto scivoloso sia il confine (vista soprattutto l'omogeneità dei destinatari), sarebbe davvero molto semplice assimilare il fondamento costitutivo dei doveri di solidarietà, c.d. politica, nei confronti di stranieri, potenziali titolari del diritto di asilo in Italia, con la questione, ormai ampiamente arata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, dell'estensione del principio di solidarietà economica e sociale, oltre il vincolo della cittadinanza⁴³. A parere di chi scrive, infatti, l'ampliamento dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali e assistenziali, pur trovando legittimazione negli stessi principi supremi del nostro ordinamento, non altera in alcun modo il fine a cui tende tradizionalmente il valore della solidarietà, ovvero il mantenimento del legame sociale, indispensabile per l'unità politica⁴⁴ e, soprattutto con riferimento alle persone straniere, anche l'integrazione degli esclusi⁴⁵. Queste brevi annotazioni permettono di distinguere i due istituti nei termini appena accennati⁴⁶, nel senso che la solidarietà c.d. politica di cui parla l'art. 10, comma 3, Cost. costituisce il presupposto per l'accesso dei beneficiari ad ulteriori forme di integrazione sul piano sociale ed economico⁴⁷, all'interno – utilizzando l'espressione di Felice Giuffrè – di una serie di cerchi concentrici, ove le forme di solidarietà che derivano dalla prima sono subordinate al bilanciamento con altri valori costituzionali, quale in primo luogo il principio di pareggio di bilancio (art. 81 Cost.). È altresì evidente, ma sulla questione non ci si soffermerà in questa sede, che l'atteggiamento di uno Stato nei confronti dell'Altro deve essere osservato nella sua complessità; infatti, qualora si garantisse *tout court* la solidarietà politica e si limitasse irragionevolmente quella sociale ed economica si violerebbero gli stessi principi ispiratori sottesi all'inclusione dello straniero nella comunità sociale, generando una discrasia non accettabile tra accoglienza ed integrazione.

Per concludere sul punto, tornando al rapporto fra solidarietà e spazio, sembra che tale principio nei confronti delle persone migranti si riferisca ad uno “spazio” inteso non più tanto come territorio fisico ove uno Stato esercita la propria sovranità e, forse, nemmeno solo come una comunità di persone, un insieme di individui (anche se non cittadini) che coesistono su un territorio, condividendo stabilmente un formante culturale, ma come luogo in cui, prima di ogni cosa, ci si riconosce in quanto appartenenti alla comunità umana. In questo senso, partendo dall'assunto che i doveri costituzionali di solidarietà derivanti dall'art. 10, comma 3, Cost. preesistono al patto sociale ed economico su cui si fonda l'unità nazionale dell'ordinamento, il rapporto con la dimensione spaziale sembra essere in qualche modo “allentato” (basti pensare che la formulazione dell'art. 10, comma 3, Cost. non impone la presenza fisica dello straniero sul territorio italiano per poter presentare domanda di asilo). Ed infatti, coerentemente con quanto appena evidenziato, è indubbia altresì la tensione internazionalistica

⁴¹ A. RUGGERI, *Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio*, in questa *Rivista*, 2017/III, 453.

⁴² I. MASSA PINTO, *I doveri*, in C. Caruso, C. Valentini (a cura di), *Grammatica del Costituzionalismo*, Mulino, Bologna, 2021, 297.

⁴³ Sul tema la bibliografia è davvero molto vasta: rispetto ad opere monografiche si veda almeno F. BIONDI DAL MONTE, *Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali*, Giappichelli, Torino, 2013; quanto a saggi su rivista si rinvia a A. RUGGERI, *Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio*, cit., e F. GIUFFRÈ, *Alle radici dell'ordinamento: la solidarietà tra identità e integrazione*, in *Rivista AIC*, 3/2019.

⁴⁴ I. MASSA PINTO, *I doveri*, cit., 294.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Così anche A. RUGGERI, *Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio*, cit., 451.

⁴⁷ F. GIUFFRÈ, *Alle radici dell'ordinamento*, cit., 568-572.

ed extraterritoriale che porta il principio di solidarietà, in quanto «mano tesa verso gli altri popoli»⁴⁸ della Terra, ad orientarsi oltre la comunità residente sul territorio italiano⁴⁹.

Infine, la riflessione sull'a-spazialità di tali doveri, ancor più evidente se declinati nella prospettiva del cambiamento climatico, servirà per problematizzare la questione legata al c.d. diritto di poter restare nel proprio Paese e la previsione di doveri di solidarietà ambientale *oltre* lo Stato.

5. Principio di solidarietà e migrazioni forzate: un'endiadi problematica alla prova del cambiamento climatico.

Al fine di poter inquadrare entrambe le fattispecie inerenti al fenomeno delle migrazioni forzate per ragioni ambientali⁵⁰, occorre accennare brevemente al rapporto, sempre più viscerale, che intercorre fra il sostantivo (migrazioni) e il relativo aggettivo (ambientale o climatico). Gli studi sugli effetti del cambiamento climatico hanno evidenziato come flussi sempre maggiori di persone saranno costretti ad abbandonare la propria terra perché divenuta inospitale e, quindi, non più idonea a garantire a coloro che vi abitano il diritto di vivere in un luogo salubre e, di conseguenza, lo stesso diritto alla vita⁵¹. Guardando al prossimo futuro, un articolo pubblicato su *International Migration Review* ha evidenziato come entro la fine del secolo le migrazioni climatiche aumenteranno di circa il 200% (pur rispettando gli obiettivi stabiliti con l'Accordo di Parigi del 2015). Al contrario, qualora l'attuale cooperazione internazionale dovesse fallire, le stime si aggirano intorno al 500% di migranti climatici in più rispetto ad ora; secondo altri studi, entro il 2050 le mutate condizioni dell'ambiente metteranno a rischio il benessere e la stessa possibilità di sopravvivenza di almeno 200-250 milioni di persone⁵². L'*International Organization for Migration* (OIM) ha evidenziato come il cambiamento climatico influenza le migrazioni in quattro modi differenti: con l'intensificazione dei disastri ambientali che determinano un aumento degli spostamenti sia interni che esterni; con le conseguenze relative al riscaldamento globale, alla variabilità del clima, alla salute pubblica e alla riduzione dei mezzi di sussistenza; con l'aumento del livello del mare; con l'*escalation* di tensioni e conflitti a causa della concorrenza per le risorse naturali⁵³. Con riferimento all'Italia, pur nella difficoltà di individuare un numero complessivo di persone che negli ultimi anni hanno raggiunto il nostro territorio per motivi connessi a condizioni ambientali avverse nei Paesi di provenienza⁵⁴, è indubbio

⁴⁸ L'espressione è di C. CORSANEGO, A.C., Commissione per la Costituzione, Prima sottocommissione, seduta 3 dicembre 1946, in riferimento peraltro alla formulazione dell'art. 11 Costituzione e alle limitazioni di sovranità ivi previste.

⁴⁹ A. GOLIA JR., *Il principio di solidarietà*, cit., 9.

⁵⁰ Con il termine «rifugiato ambientale», coniato nel 1985 all'interno del *report* dello *United Nation Environment Program*, s'intende colui che «who have been forced to leave their traditional habitat, either temporarily or permanently, because of a marked environmental disruption (natural and/or caused by human activity such as industrial accidents) or who have been permanently displaced by large economic developments or the processing and deposit of toxic residues, putting their existence at risk and/or seriously affecting their quality of life». Si veda E. EL-HINNAWI, *Environmental Refugees*, United Nations Environment Program (UNEP), Nairobi, 1985, 1. Per un approfondimento rispetto ad ulteriori definizioni del fenomeno si rinvia ad A. CIERVO, *I rifugiati "ambientali". Una nuova categoria giuridica di richiedenti asilo?* in *Rivista critica di diritto privato*, 3/2018, 457, nota 7.

⁵¹ Si veda O. BROWN, *Report Migration and Climate change*, elaborato per OIM (Organizzazione mondiale per le migrazioni), 2008, 14, ove si dà atto che «Climate change will cause population movements by making certain parts of the world much less viable places to live; by causing food and water supplies to become more unreliable and increasing the frequency and severity of floods and storms».

⁵² E. PADOA-SCHIOPPA, *Antropocene. Una nuova epoca della Terra, una sfida per l'umanità*, Il Mulino, Bologna, 2021, 56.

⁵³ Ne dà conto A. BRAMBILLA, *Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordine giuridico europeo e nazionale?* in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2/2017, 3.

⁵⁴ Anche in considerazione del fatto che non è semplice isolare il fattore climatico dalle altre cause di migrazioni forzate. Sul punto si veda I. CARUSO, B. VENDITTO, *Il futuro del mediterraneo. Studio preliminare sui rifugiati ambientali*, in M. Argene Valleri, R. Pace ed altri (a cura di), *Il Mediterraneo: uno studio e una passione. Scritti in onore di Luigi Di Comite*, Cacucci Editore, Bari, 2012, 251-269.

che in futuro il tema delle migrazioni climatiche interesserà lo Stato italiano (come pure molti altri Paesi nel mondo), nella duplice consapevolezza «che la sorte di ciascuno è quella di tutti»⁵⁵ e che, senza voler essere eccessivamente pessimistici, le medesime sorti potranno presumibilmente coinvolgere le “nostre” future generazioni.

Dopo aver delineato le implicazioni teoriche del principio di solidarietà che si ricavano dall’art. 10, comma 3, Cost., occorre accennare brevemente alla teoria doveristica della tutela ambientale, ovvero quella tesi, di cui vi è traccia anche nel pensiero di Serio Galeotti⁵⁶, secondo cui l’ambiente, prima di essere qualificato come un diritto, costituisce un dovere di solidarietà⁵⁷, ai sensi dell’art. 2 Cost. e, a seguito della l. cost. n. 1/2022, anche dell’art. 9, comma 3, Cost. In questo senso, è stato sostenuto che il dovere di solidarietà sarebbe in grado di giustificare il potere di protezione dell’ambiente, la cui tutela verrebbe ricondotta nell’ambito dell’art. 2 Cost.⁵⁸. Diversamente dalla dottrina più recente, però, secondo Galeotti detto principio, in quanto declinato nella dimensione verticale o paterna del valore della solidarietà, si innesta non tanto nell’art. 2 Cost., ma nell’art. 3, comma 2, Cost., quale motore della funzione attiva dello Stato⁵⁹; in ogni caso, a prescindere da quale sia il diretto fondamento di tali doveri, ciò che più rileva, ai fini del presente lavoro, è la circostanza che già in quella riflessione era evidente l’inquadramento della tutela dell’ambiente nella cornice doveristica, prospettiva che si è ulteriormente consolidata nei decenni successivi, fino ad arrivare ai nostri giorni. Da ultimo, rispetto alla l. cost. n. 1/2022, anche se la forza espansiva dell’art. 2 Cost. aveva già legittimato ulteriori ipotesi di solidarietà «che non potevano essere normativizzate al momento dell’entrata in vigore del testo costituzionale del 1948»⁶⁰, la recente riforma ha avuto il merito di ancorare, anche sul piano giuridico-formale, all’interno dei Principi fondamentali, la tutela dell’ambiente alla categoria dei doveri costituzionali.

Alla luce delle argomentazioni svolte, attualizzando e facendo propri gli insegnamenti di Serio Galeotti sulla portata prescrittiva del principio di solidarietà, si può cautamente affermare che quel “tutti” a cui si riferiva il Maestro comprende oggi anche i migranti ambientali. In altri termini, esiste – a parere di chi scrive – un generale dovere di solidarietà ambientale “paterna”, gravante sullo Stato nei confronti di quanti, una volta entrati nel territorio italiano dopo aver lasciato il proprio Paese a causa di condizioni ambientali avverse, si rivolgano alle autorità amministrative competenti per presentare domanda di protezione internazionale e complementare. Però, come accade per molte altre questioni giuridiche sulle quali si coglie l’urgenza, anche etica, di intervenire, lo stato dell’arte (l’essere) non coincide con quello ideale (il dover essere), in quanto manca tuttora (anche dopo la riforma costituzionale del 2022) una specifica protezione dei migranti climatici sia sul piano del diritto internazionale sia su quello del diritto interno. In attesa, quindi, di un puntuale intervento normativo o, per quel che riguarda il contesto interno, dell’approvazione di una legge ordinaria *ad hoc* come prevista dalla riserva di legge dell’art. 10, comma 3, Cost. che tenga conto anche delle condizioni in cui si trova il migrante ambientale, la novella costituzionale dovrà almeno essere applicata come criterio interpretativo per estendere ed espandere i presupposti per il riconoscimento degli istituti giuridici già esistenti⁶¹. Per quanto riguarda la portata interpretativa espansiva della l.

⁵⁵ S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, cit., 4 (1996).

⁵⁶ S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, cit., 14-16 (1996).

⁵⁷ Rispetto alla teoria doveristica della tutela dell’ambiente, si veda almeno F. FRACCHIA, *Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale*, in *Il diritto dell’economia*, 3/2002, 215-259. In senso concorde, si veda anche il contributo di G. GRASSO, *Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile tra Costituzioni nazionali, Carta dei diritti e progetto di Costituzione europea*, in *Politica del diritto*, 4/2003, 581-608 e M. GRECO, *La dimensione costituzionale dell’ambiente. Fondamento, limiti e prospettive di riforma*, in *Quaderni costituzionali*, 2/2021, 281-299.

⁵⁸ F. FRACCHIA, *Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente*, cit., 231.

⁵⁹ Secondo Galeotti la Repubblica ha il compito di «promuovere e garantire le condizioni di vita della comunità intera dei cittadini e dell’ambiente in cui essi vivono». Si veda S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, cit., 16 (1996).

⁶⁰ G. GRASSO, *L’ambiente come dovere pubblico «globale»*, cit., 386.

⁶¹ A tal proposito, con detta locuzione, s’intendono congiuntamente gli istituti di protezione di stretta derivazione internazionale (quale lo *status* di rifugiato e la protezione sussidiaria, di matrice europea, secondo quanto previsto anche dall’art. 2 (“Definizioni”) del d.lgs. n. 251/2007) e la protezione complementare, di derivazione interna (definita

cost. n. 1/2022 rispetto al fenomeno migratorio, Claudio Panzera ha opportunamente osservato come «la protezione dei diritti dei migranti/rifugiati climatici in quanto tali può trovare, volendo, riconoscimento anche [...] nell'art. 2 e forse, indirettamente, nella nuova formulazione dell'art. 9»⁶².

Il combinato disposto degli artt. 2, 9, comma 3, e 10, comma 3, Cost., sul quale si è provato a ragionare in questo lavoro, potrebbe allora legittimare l'utilizzo dell'espressione “principio di solidarietà politica e ambientale” (nonché il riconoscimento della posizione giuridica soggettiva che ne deriva)⁶³ nei confronti di quanti sono costretti ad allontanarsi dal proprio Paese d'origine non solo a causa di guerre e di persecuzioni, ma anche di condizioni ambientali avverse causate dal cambiamento climatico; da ciò ne consegue la necessità di interrogarsi nuovamente sul significato dell'impedimento dell'«effettivo esercizio delle libertà democratiche», pensando che, di fronte alle conseguenze più drammatiche che comporta la degenerazione del clima, l'art. 10, comma 3, Cost., finisce per dare per scontato il presupposto che precede l'esercizio stesso (o il non esercizio) delle libertà democratiche e, cioè, l'esistenza dell'uomo sul Pianeta. Al rifugiato climatico è d'altronde impedito di esercitare i diritti appena richiamati per il solo fatto di essere stato costretto ad abbandonare il proprio Paese⁶⁴ e, in alcuni casi, di non poter nemmeno ritornare (si pensi alle isole sommerse nell'oceano Pacifico). Solo includendo la categoria dei migranti in parola nell'operatività dell'art. 10, comma 3, Cost., quindi, l'esercizio e il godimento delle libertà democratiche di cui parla la disposizione costituzionale troverebbero una pienezza di senso.

Per concludere sul punto, quindi, se il diritto è lo “strumento” utilizzato dagli uomini per gestire e risolvere i conflitti, anche il *corpus* normativo inerente alla tutela del migrante forzato (*in primis*, art. 10, comma 3, Cost., e artt. 5, comma 6, e 19, commi 1 e 1.1., del d.lgs n. 286/1998) dovrà allinearsi, da una parte, al mondo del reale e con il conflitto globale in esso esistente, ovverosia la circostanza (documentata dai riscontri oggettivi di cui si è accennato *infra*) che il cambiamento climatico incide sul fenomeno migratorio delle persone nel mondo e, dall'altra, alla scelta del legislatore del 2022 di costituzionalizzare la tutela dell'ambiente. In questo senso, la revisione dell'art. 9 Cost. non dovrà valere solo come un “orpello” formale al testo costituzionale perché, se così fosse, “salterebbe” davvero tutto l'ingranaggio valoriale su cui si erge il nostro ordinamento; difatti, il sacrificio del principio di solidarietà si convertirebbe immediatamente nella violazione del principio di dignità, a cui il primo è intimamente collegato⁶⁵ e che rappresenta il fondamento diretto dell'istituto dell'asilo costituzionale.

L'approccio ottimistico che ha accompagnato il ragionamento che si è appena concluso si trasforma ora in un progressivo senso di smarrimento giuridico, che sembra disvelare anche una certa rassegnazione rispetto alla concreta operatività del “classico” principio di solidarietà, nella sua funzione di composizione (o quantomeno di comprensione) dei conflitti globali contemporanei.

“umanitaria” sino al 2018, poi “per casi speciali” con il d.l. n. 113/2018, conv., con modif., nella l. 1° dicembre 2018, n. 132, e, infine, “speciale” a seguito del d.l. n. 130/2020, conv., con modif., nella l. 18 dicembre 2020, n. 173) Per uno sviluppo di questo passaggio, si veda A. STEVANATO, *I migranti ambientali nel decreto-legge n. 20 del 2023. Che cosa resta della loro protezione?* in *Corti Supreme e Salute*, 2023, 1-22, in particolare, 8-10. Ancora più incisivo, A. RUGGERI, *Per i migranti ambientali: non muri o respingimenti ma solidarietà e accoglienza*, cit., 1168, che nel 2021 auspicava l'introduzione di un riferimento esplicito ai migranti ambientali nella futura formulazione dell'art. 9 Cost., la cui gestazione era già in corso.

⁶² C. PANZERA, *Attuazione, tradimento e riscoperta del diritto di asilo*, in *Quaderni costituzionali*, 4/2022, 825.

⁶³ A. RUGGERI, nel suo già citato lavoro del 2021 sui migranti ambientali, aveva evidenziato (ancor prima della revisione costituzionale dell'art. 9 Cost.) l'urgenza e la necessità di prevedere idonei strumenti di tutela giuridica nei confronti dei migranti ambientali, il cui obbligo nei confronti dell'ordinamento deriva dal dovere di fedeltà alla Repubblica (art. 52 Cost.). Così, si esprime letteralmente l'Autore: «Dal punto di vista del diritto costituzionale, la mancanza di una legislazione specificamente riguardante i migranti ambientali reca, dunque, un *vulnus* al dovere di fedeltà alla Repubblica, nell'insieme dei valori fondamentali sui quali la stessa si fonda e, specificamente, dei valori di libertà, eguaglianza, solidarietà», in A. RUGGERI, *Per i migranti ambientali: non muri o respingimenti ma solidarietà e accoglienza*, cit., 1161.

⁶⁴ Così F. PERRINI, *Cambiamenti climatici e migrazioni forzate: verso una tutela internazionale dei migranti ambientali*, Editoriale scientifica, Napoli, 2018, 93.

⁶⁵ S. RODOTÀ, *Solidarietà, un'utopia necessaria*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2014, 37.

Diversamente dal discorso sulla solidarietà ambientale ai sensi degli artt. 2, 9 e 10, comma 3, Cost., che rimane *dentro* lo Stato, la riflessione sull'esistenza o meno di un dovere di solidarietà ambientale globale (e del corrispondente diritto di restare), in merito ai "potenziali" migranti climatici, mostra tutta la fallacia dell'inquadramento rigidamente dogmatico-nazionale, nonché la consapevolezza che «la previsione di doveri [unicamente] all'interno dei confini nazionali si rivelerà sempre più inefficace per far fronte alle grandi questioni della nostra epoca»⁶⁶. In apertura di questa ultima parte, un po' come a voler consegnare il "testimone" a chi vorrà occuparsi del tema in futuro e ad anticipare gli sviluppi futuri di un lavoro monografico di chi scrive, si precisa che queste brevi annotazioni devono essere considerate per quello che sono, ovvero solo una mera esposizione di alcuni dei problemi che riguardano oggi l'umanità, senza ovviamente pretendere di dare loro una risposta.

Come prima annotazione, occorre precisare che il cambiamento climatico non è solo un fatto in sé, un evento oggettivo che alimenta, fra le altre conseguenze, l'intensificarsi delle migrazioni forzate, ma è anche, come detto, un vero e proprio «crimine di sistema»⁶⁷, ovvero un fenomeno indeterminato e indeterminabile quanto all'evento, ai responsabili e alle vittime, che sono generalmente popoli interi⁶⁸. Quest'ultima affermazione deriva dalla circostanza che gli effetti negativi connessi alle alterazioni del clima sono maggiormente evidenti nei Paesi più poveri, che sono anche quelli meno responsabili del cambiamento climatico; questi Paesi, infatti, oltre a trovarsi nella fascia tropicale o più arida del pianeta, sono privi di efficaci misure di adattamento e di contrasto agli effetti del cambiamento climatico, dimostrandosi non adatti a neutralizzare le conseguenze del riscaldamento globale, che genera a sua volta una crisi dei servizi ecosistemici e, così, il collasso della coesione sociale⁶⁹; di contro, le economie più ricche e anche maggiormente responsabili delle emissioni climalteranti riescono a compensare tali effetti comprando sul mercato internazionale i beni che la terra non produce più a causa del clima alterato e, almeno per ora, registrano meno effetti avversi derivanti dalla degenerazione del clima.

Ciò premesso, nel contesto extrastatale la prospettiva solidaristica si intreccia con quella legata alle responsabilità di questi Stati nei confronti dei Paesi da cui provengono la maggior parte dei migranti climatici o, come detto, in cui vivono persone le cui condizioni ambientali sono incompatibili con la vita e che, quindi, per le ragioni che si intuiscono, «la protezione del clima diventa necessariamente un'operazione di giustizia»⁷⁰.

Pur essendo complesso (se non forse impensabile) ipotizzare un valore prescrittivo della solidarietà *oltre* i confini dello Stato, è altrettanto vero che l'emergenza climatica, da ultimo definita dal segretario generale dell'ONU "ebollizione globale", impone al diritto di attrezzarsi adeguatamente per far fronte ai mutamenti epocali in atto⁷¹ e richiede ai giuristi almeno uno sforzo teorico di sperimentare nuovi orizzonti applicativi.

Partendo dalle riflessioni svolte nel paragrafo precedente in merito al fondamento costituzionale della solidarietà politica rispetto al fenomeno migratorio, si possono evidenziare almeno tre aspetti utili al ragionamento. In primo luogo, il rapporto solidaristico presente in quelle disposizioni non sembra essere strettamente vincolato, come detto, alla categoria spaziale e al mantenimento dell'unità nazionale di una determinata comunità, in quanto le basi normative si rintracciano, *in primis*, nel valore personalista e della dignità umana.

In secondo luogo, tornando ancora al principio di dignità, è evidente l'inaccettabile disuguaglianza, attualmente solo etica, fra coloro che riescono a raggiungere l'Europa e godono della fortuna di un'esistenza libera e dignitosa e coloro che, invece, o rimangono assoggettati a condizioni di vita non dignitose nel proprio Paese o incontrano la morte lungo il tragitto; non si dimentichino,

⁶⁶ Così, espressamente, I. MASSA PINTO, *I doveri*, cit., 303.

⁶⁷ L'espressione è ancora di L. FERRAJOLI, *Per una Costituzione della Terra*, cit., 12.

⁶⁸ L. FERRAJOLI, *Per una Costituzione della Terra*, cit., 44-45.

⁶⁹ A. PASINI, G. MASTROJENI, *Effetto serra, effetto guerra. Il clima impazzito, le ondate migratorie, i conflitti*, Chiarelettere, Milano, 2017, 115.

⁷⁰ A. PASINI, G. MASTROJENI, *Effetto serra, effetto guerra*, cit., 32.

⁷¹ Così anche A. SPADARO, *Dai diritti "individuali" ai doveri "globali". La giustizia distributiva internazionale nell'età della globalizzazione*, Rubbettino editore, Soveria Mannelli, 2005, 56.

infine, coloro che nel prossimo futuro non avranno più nemmeno un “luogo”, uno spazio in cui restare o in cui tornare⁷². In terzo luogo, la solidarietà ambientale oltrepassa i confini nazionali⁷³ e, coinvolgendo anche responsabilità comuni⁷⁴, allarga quella comunità di persone a cui si riferisce anche Serio Galeotti. Sembra, quindi, che gli elementi che costituiscono il vincolo solidaristico superino lo “spazio” degli Stati nazionali; difatti è universale la formazione sociale di appartenenza (che coincide con la comunità umana), così come è globale l'utilità a cui tendono le limitazioni alla propria libertà naturale (sempre per utilizzare un'espressione da far risalire a Hobbes), ovvero «la realizzazione dell'Uomo sul Pianeta»⁷⁵ e l'affermazione del principio trasversale della persona umana.

Le risposte a queste suggestioni e molte altre dovranno, prima o poi, essere trovate e, forse, la prospettiva prescrittiva dei doveri (globali), potrà rivelarsi uno strumento utile per compiere le decisioni coraggiose che ci attendono. Altrimenti, se anche non ci giudicherà il diritto, lo faranno la storia e le future generazioni.

⁷² Così anche A. RUGGERI, [Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio](#), cit., 457-458, nota 53.

⁷³ Si veda, almeno, S. RODOTÀ, *Solidarietà, un'utopia necessaria*, cit., 36 e L. FERRAJOLI, *Per una Costituzione della Terra*, cit., 13-1.

⁷⁴ In questa direzione potrebbe essere interpretata l'istituzione del fondo (sia pure ancora del tutto embrionale) per i ristori delle perdite e i danni del cambiamento climatico (*loss and damage*) nei Paesi più vulnerabili, decisa nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (CoP 27) del novembre 2022; ovviamente, occorrerà, verificare i termini, le condizioni e le concrete capacità compensative economiche e sociali di detto fondo. Cfr. M. COLLI VIGNARELLI, *Accordo sul loss and damage fund alla Cop27: il diritto internazionale alla prova della crisi climatica 'qui ed ora'*, in [SIDIBlog](#), 26 aprile 2023. Sotto tale profilo si evidenzia l'importanza del tema, che non si è voluto approfondire in questa sede, inerente alle rivendicazioni da parte dei Paesi meno sviluppati della loro “quota” di impatto ambientale, per raggiungere il medesimo standard di sviluppo economico di altri Stati.

⁷⁵ La citazione rinvia alla riflessione filosofica di H. JONAS, *Sull'orlo dell'abisso. Conversazioni sul rapporto tra uomo e natura*, Einaudi, Torino, 2000, 7 e 115.